

scritto, inmanita di corso legale, nel Regno di Sicilia.  
D'una, a cui rilasciò ampia e valida quietanza,  
le parti rinunciano, a qualsiasi incisione di  
ufficio.

Le opere di quest'atto sono a carico comune delle  
parti, le quali dichiarano di non saper firmare  
per essere analfabeti.

Le richieste, io Notaro ricevo quest'atto, scritto  
me e da me letto alle parti in presenza dei testi  
menzionati che sottoscrissero, ed io, Notaro  
constato quest'atto di una foglia di carta scritta  
in linee ottantatré.

Lo Notaro Benedetto Teste - Cochinara Giuseppe  
Dottor Vincenzo, di Giovanni Notaro in Rebera,  
spezifica come dall'originale, V. di Giovanni  
Alligato.

Offici Sigg. Presidenti e Giudici del Tribunale  
Civile e penale di Sciacca.

Coniugi Francesco Puccio, di Francesco e Giovanni  
Amadio di Pulo, dovotamente esponono alle  
S. V. S. che in data del 5 Dicembre 1884  
veniva costituito, in dote, a favore della ricorrenza,  
tra fra l'altro una spezzona di terra del catasto di  
S. 511, sito nel territorio di Rebera, contrada Cava,  
come dall'atto autentico risulta, trascritto

(191)  
parecchi anni, dopo il loro matrimonio, senza  
aver nulla o riduce in contrario, quando la  
detta Amadio fu colpita da grave malattia bron-  
chiale, per la quale non è potuto più lavorare con-  
tando insorta, sufficienti, gli aiuti del marito,  
per curarsi e dovuto contrarre numerosi debiti.  
Ne questo solo fatto, perché ammalatosi, an-  
che un di loro figlio, di febbri malariche,  
hanno dovuto pensare alla cura dell'altro,  
né ancora si sono stabiliti in salute, quan-  
tunque da più di un anno sofferenti.

Non avendo quindi altri mezzi, né potendo il  
marito, da solo contribuire alla cura completa  
dei propri congiunti, perché povero sino al  
punto di non aver potuto dare ipoteca legale  
alla propria moglie, per i beni dotali, perché  
niente possiede, come risulta dall'annesso  
atto di costituzione in dote, gli esponenti pre-  
gano le S. V. S. di autorizzarli a vendere  
lo spezzone di terra più sopra descritto.

Ciò facendo hanno compiuto un atto ammi-  
nistrativo e legale, concorrendo tutti gli estremi  
di cui all'art. 1405 del Codice Civile. Vi  
concorre infatti la utilità, perché in questo modo  
che la Amadio e il figlio possano completamente